



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

TRIBUNALE FEDERALE

R.G.T.F. n. 5/23

Nella seduta del 21 luglio 2023, composta da:

Dott. Giuseppe Severini	Presidente
Avv. Angela Inghilleri	Componente effettivo, relatore
Avv. Raffaella Vignotto	Componente supplente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. 3/23 RGPF di cui all'atto di deferimento della Procura Federale datato 22 giugno 2023 a firma del Procuratore Avv. Fabio Pennisi, instaurato a carico del tesserato Gen. Antonio CARRABBA, all'epoca dei fatti Presidente della Sezione TSN di Pordenone, per la violazione dell'art. 2 del *Codice di comportamento Sportivo* del CONI, degli artt. 4 e 5 del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., con l'aggravante di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) ed i) perché *“come accertato dal decreto penale di condanna del GIP presso il Tribunale di Pordenone esecutivo il 05.07.2018 a seguito i rinuncia all'opposizione, il sig. Antonio Carrabba, n.q. di Presidente all'epoca dei fatti della sezione UITTS di Pordenone, si è reso responsabile delle seguenti condotte:*

- 1) Aver omesso in relazione alla medesima sezione di chiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi (CPI) e di produrre la S.C.I.A., così come previsto dall'art. 4 del DPR 151/2011;*
- 2) Aver proseguito nell'attività di tiro a segno presso la struttura suddetta, in violazione dei provvedimenti di diffida e sospensione dell'attività emessi dalle Autorità ai fini della prevenzione incendi e a tutela della pubblica sicurezza e in particolare:*
- 3) Non aver ottemperato alla richiesta con carattere prescrittivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone inviatagli con nota datata 10.10.2016 trasmessa tramite PEC all'indirizzo tsnpordenone@pec.it in data 10.10.2016 con cui gli veniva intimato di: “presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) così come previsto dall'art. 4 del DPR n. 151/2011. Nelle more del deposito della predetta SCIA l'attività si intende sospesa”;*



- 4) *Non aver ottemperato al divieto del Prefetto emesso con decreto n. 27161 del 01.12.2015, notificatogli in data 03.12.2015, con cui veniva disposta la “sospensione, con effetto immediato, di tutte le attività presso il Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Pordenone – fino all’adempimento degli obblighi normativi;*
- 5) *Non aver aggiornato il registro di carico e scarico delle munizioni del “locale custodia armi e munizioni”, risultando nel corso del controllo amministrativo operato dal personale della Questura, la mancanza di 50 cartucce cal. 357, rispetto alla quantità indicata nel registro (contravvenzione di cui all’art. 31 c. 3 lett. c) e c. 7 Legge 110/1975);*
- 6) *Non aver operato con diligenza nella custodia delle munizioni di cui all’art. 2 Legge 110/1975, in quanto le cartucce sopra indicate, non rinvenute nel corso del controllo amministrativo venivano asseritamente rinvenute, dopo l’ispezione amministrativa, in un contenitore “posto ai margini dello’armadio in cui vengono custodite le munizioni”, con richiesta di condanna alla sanzione della radiazione.*

FATTO

- Il presente procedimento ha origine da una nota dell'8 aprile 2023 invitata dalla Questura di Pordenone al Presidente dell'Unione Italiano Tiro a Segno per i profili di sua competenza, con la quale si comunicava che in data 8 aprile 2023 era stata rigettata l'istanza presentata in data 16 febbraio 2023 dal Gen. Antonio Carrabba, di rinnovo della licenza per il porto di fucile per l'esercizio del tiro a volo. Il diniego era stato motivato per carenza dei requisiti prescritti dagli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. poiché, *“dagli accertamenti esperiti e dall'esame degli elementi raccolti, si evince la mancanza di affidabilità in capo allo stesso”*.

Alla nota venivano allegati: il decreto emesso dal Prefetto di Pordenone in data 11 giugno 2018 con cui era stata respinta l'istanza presentata dal deferito di rinnovo della licenza per esercitare l'attività di Istruttore di Tiro; il certificato del casellario giudiziale del Gen. Carrabba con i relativi provvedimenti iscritti; il decreto emesso dal Questore di Pordenone in data 8 aprile 2023 di rigetto della richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile per l'esercizio dello sport del tiro a volo.

Andando nel dettaglio, dal corpo dei provvedimenti a firma del Prefetto e del Questore, presenti agli atti del procedimento, risulta che il deferito, tra l'altro, era stato destinatario del decreto penale di condanna n. 356/17 emesso dal GIP presso il Tribunale ordinario di Pordenone (diventato esecutivo per rinuncia all'opposizione), con il quale il Carrabba era stato condannato alla pena di € 3.375,00 di ammenda per la violazione degli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 139 del 2006, dell'art. 650 Cod. pen., dell'art. 3, comma 1, lett. c) e comma 7 l. n. 110 del 1975, dell'art. 20, comma 1 e comma 2, l. n. 110 del 1975 per fatti commessi, appunto, nella sua qualità di Presidente della Sezione TSN di Pordenone.



A seguito della predetta comunicazione, la Procura Federale provvedeva al formale avvio, in data 2 maggio 2023, del procedimento disciplinare a carico del Gen. Carrabba, le cui indagini si concludevano il 10 giugno 2023 con l'emissione dell'avviso di conclusione in uno all'intendimento di deferimento.

In particolare, l'Ufficio di Procura Federale contestava al Gen. Carrabba che le condotte a rilevanza penale, per cui era intervenuto il decreto penale di Condanna n. 356/17, fossero a loro volta a rilevanza disciplinare individuando la violazione dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e degli artt. 4 e 5 del Regolamento di Giustizia Sportiva U.I.T.S., con l'aggravante di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) ed i).

In data 12 giugno 2023, il deferito Carrabba depositava una memoria difensiva a sua firma alla quale, in sintesi, allegava documentazione a suo avviso rilevante al fine di dimostrare la correttezza del suo operato.

Egli eccepiva, inoltre, l'intervenuta "*prescrizione e/o decadenza delle infrazioni in oggetto*", sia perché i fatti contestati si riferiscono agli anni 2015 e 2016, sia in quanto la comunicazione di intendimento a procedere al deferimento sarebbe stata notificata oltre i sessanta giorni dalla notizia acquisita del fatto a rilevanza disciplinare, inviata dalla Questura in data 8 aprile 2023.

Con successivo atto del 22 giugno 2023, la Procura Federale deferiva a giudizio il Gen. Antonio Carrabba per la violazione dell'art. 2 del *Codice di comportamento Sportivo* del CONI e degli artt. 4 e 5 del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., con l'aggravante di cui all'art. 10, comma 1 lett. a) ed i) per i motivi specificamente indicati nel corpo del predetto atto e concludeva richiedendo applicarsi la sanzione della radiazione.

Con ordinanza ex art. 34, lett. c) del Regolamento di giustizia UITS del 28 giugno 2023, il Presidente del Tribunale Federale, in accoglimento della richiesta formulata dalla Procura, fissava l'udienza di trattazione il 18 luglio 2023 alle ore 17.00. Questa, però, veniva differita *ex officio* al successivo 21 luglio 2023 alle ore 16.00 "*a causa della impossibilità tecnica di collegamento da remoto dovuta all'improvvisa e prolungata assenza della linea internet degli uffici federali*", come da provvedimento presidenziale regolarmente e tempestivamente comunicato alle parti.

In data 19 luglio 2023, perveniva alla Segreteria del Tribunale Federale, una nota a firma dell'Avv. Paolo Dell'Agnolo, difensore del deferito Carrabba, con la quale si rappresentava l'impedimento del difensore a presenziare all'udienza del 21 luglio 2023, chiedendo il rinvio del procedimento ad una data successiva al 15 settembre 2023.

Il Tribunale rigettava l'istanza difensiva, atteso che la stessa appariva carente di qualsiasi riferimento e/o documentazione del rappresentato impedimento, tale da comprovare la fondatezza della richiesta.

All'udienza del 21 luglio 2023, presente il Procuratore Federale e non ammesso a partecipare il deferito in quanto non rappresentato all'udienza dal difensore, udite le conclusioni del Procuratore Federale che insisteva per l'applicazione della sanzione della *radiazione* nei confronti di CARRABBA Antonio, il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio, a seguito della quale decideva come da dispositivo letto



in udienza, dichiarando estinte per prescrizione le incolpazioni disciplinari contestate a CARRABBA Antonio, riservando la motivazione in giorni trenta, salvo il periodo di sospensione feriale.

MOTIVI

Precede ogni considerazione il dato dell'intervenuta prescrizione delle incolpazioni per cui è procedimento, riguardanti fatti risalenti agli anni 2015 e 2016. Infatti il decorso del tempo tra le condotte contestate e l'esercizio dell'azione disciplinare, ha fatto sì che spirasse il contenuto termine massimo previsto dal Regolamento di Giustizia U.I.T.S. all'epoca vigente, applicabile al caso di specie: e sebbene poi, per quanto concerne lo sviluppo delle indagini, contrariamente a quanto eccepito dal deferito l'organo inquirente abbia provveduto tempestivamente ad iscrivere il procedimento in data 2 maggio 2023, concludendo le indagini stesse prima dello spirare del termine ex art. 30 del Regolamento di Giustizia U.I.T.S..

Va in particolare rilevato che la contestazione mossa al Carrabba riguarda, come specificato, condotte a rilevanza disciplinare che si assumono commesse sotto la vigenza del precedente Regolamento di Giustizia U.I.T.S., approvato in data 15 novembre 2011 e poi sostituito con l'entrata in vigore del Regolamento di Giustizia U.I.T.S. attualmente vigente.

L'istituto della prescrizione ha tradizionale natura sostanziale e non processuale e ciò rileva senz'altro nella presente materia disciplinare: con la conseguenza che, nel caso di successione di norme nel tempo, per comune opinione circa la certezza di tutte le disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, trova applicazione in concreto la normativa più favorevole al deferito (cfr. ad es. Cass., SS.UU., 6 ottobre 1979, n. 10625; VI, 8 gennaio 2014, n.14288; IV, 25 gennaio 2021, n. 2844); la quale, nel caso di specie, è quella dell'art. 25 del Regolamento di Giustizia U.I.T.S. del 2011, attualmente non più in vigore.

Infatti, la disciplina contenuta nell'art. 25 di quel Regolamento del 2011 prevede termini prescrizionali delle "infrazioni" (incolpazioni) ben più brevi dell'attuale disciplina di cui all'art. 45 del nuovo Regolamento di Giustizia U.I.T.S.

In particolare, l'art. 25 recitava: «**1.** Le infrazioni si prescrivono in 3 anni. **2.** Le infrazioni per illecito sportivo, ivi comprese le violazioni al Regolamento Antidoping, si prescrivono in 5 anni. **3.** I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole. **4.** Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposto dal presente Regolamento. **5.** Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna. **6.** Sono cause interruttive: l'interrogatorio davanti al Procuratore Federale; l'invito a presentarsi davanti al Procuratore per rendere interrogatorio; la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare. **7.** Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1 e 2 possono essere prolungati oltre la metà».



Da ciò deriva che, non essendo intervenute interruzioni di quel termine prescrizionale, trova applicazione la sua durata ordinaria, di cui al comma 1.

Inoltre, anche a considerare l'eventuale sospensione del termine di cui al comma 4 e conseguente alla cognizione dei medesimi fatti da parte del giudice ordinario (sospensione al più sino al 5 luglio 2018, data della esecutività del decreto penale di condanna), le incolpazioni si sono comunque prescritte già prima dell'avvio del procedimento disciplinare, al massimo al 5 luglio 2021 con la conseguenza che il Tribunale Federale, non rilevandosi immediati elementi idonei per addivenire ad una pronuncia assolutoria nel merito, non può che dichiarare la prescrizione delle incolpazioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, all'esito della discussione, dichiara estinte per prescrizione le incolpazioni disciplinari contestate a CARRABBA Antonio.

Così deciso in Roma, in modalità telematica, il 21 luglio 2023.

Trenta giorni per il deposito della motivazione, salve le ferie processuali.

Il Presidente

Dott. Giuseppe Severini

Il Componente, estensore

Avv. Angela Inghilleri

Il Componente

Avv. Raffaella Vignotto